



Città  
metropolitana  
di Milano



**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

Rep. n. 12/2024

Fascicolo: 10.4\2023\87

**Oggetto: Istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi degli artt. 23 e 27 – bis del d.lgs. 152/2006 e degli artt. 4 e 5 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, relativa al Progetto di un impianto fotovoltaico di tipo floating galleggiante su lago di cava, denominato “Mediglia” di potenza pari a 18,02 MWp da realizzarsi nel Comune di Mediglia e delle relative opere di connessione da realizzarsi nei Comuni di Mediglia e Peschiera Borromeo. Parere di competenza del Parco Agricolo Sud Milano (Deliberazione immediatamente eseguibile).**

Addì 27 marzo 2024, alle ore 14.30, previa apposita convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano nella consueta sala delle adunanze.

*Presidente del Parco Agricolo Sud Milano Daniele Del Ben*

*Consiglieri Direttivo Parco Agricolo Sud Milano in carica*

Colombo Linda (Vice Presidente) <b>ASSENTE</b>	Bottero Fabio
Pantaleo Rosario (Vice Presidente)	Branca Paolo
Aquilani Renato <b>ASSENTE</b>	Festa Paolo
Bettinelli Sara	Lembo Enrico
Bonfadini Laura <b>ASSENTE</b>	Segala Marco <b>ASSENTE</b>
Bossi Francesco <b>ASSENTE</b>	

Presiede il Presidente Daniele Del Ben, assistito dal Segretario Generale, Dott. Antonio Sebastiano Purcaro. È presente il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci Rino Pruiti. È altresì presente il Direttore ad interim del Settore Parco Agricolo Sud Milano, Dott. Emilio De Vita.

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**VISTA** la proposta di deliberazione redatta all'interno;

**PRESO ATTO** dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

**VISTA** la Legge 56/2014 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

**VISTO** lo Statuto della Città Metropolitana di Milano che all'art. 37 comma 2 dispone che “*la Città metropolitana esercita, inoltre, la funzione di ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano*”;

**RITENUTO**, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

**RICHIAMATI** gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione) e di gestione (PEG e PIAO);

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

**DELIBERA**

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali.

**Oggetto: Istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi degli artt. 23 e 27 – bis del d.lgs. 152/2006 e degli artt. 4 e 5 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, relativa al Progetto di un impianto fotovoltaico di tipo floating galleggiante su lago di cava, denominato “Mediglia” di potenza pari a 18,02 MWp da realizzarsi nel Comune di Mediglia e delle relative opere di connessione da realizzarsi nei Comuni di Mediglia e Peschiera Borromeo. Parere di competenza del Parco Agricolo Sud Milano (Deliberazione immediatamente eseguibile).**

## RELAZIONE TECNICA:

### Premessa

La l.r. 23/04/1990, n. 24, ha istituito il parco regionale di cintura metropolitana denominato “*Parco Agricolo Sud Milano*”, ai sensi della l.r. 30/11/1983, n. 86 “*Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale*”.

La legge istitutiva 24/1990 è ora confluita nella l.r. 16/07/2007, n. 16 “*Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi*”. In particolare gli artt. 156 e seguenti del capo XX “*Previsione e disciplina del Parco Agricolo Sud Milano*”, di quest’ultima, indicano le finalità del Parco Agricolo Sud Milano, di tutela, recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, di connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbano, di equilibrio ecologico dell’area metropolitana, di salvaguardia, qualificazione e potenziamento delle attività agro-silvo-colturali nonché di fruizione culturale e ricreativa dell’ambiente da parte dei cittadini.

Il territorio del Parco Agricolo Sud Milano è disciplinato anche da un Piano Territoriale di Coordinamento (di seguito P.T.C.), approvato con d.g.r. 03/08/2000, n. 7/818. Il P.T.C. del Parco persegue l’obiettivo primario di tutelare l’attività agricola, in considerazione della prevalente vocazione agro-silvo-colturale del territorio e del ruolo da essa assunto come elemento centrale e connettivo per l’attuazione delle finalità del Parco, nonché di orientare e guidare gli interventi ammessi secondo finalità di valorizzazione dell’ambiente, qualificazione del paesaggio, tutela delle componenti della storia agraria. L’articolo 1, comma 5, dispone che le previsioni urbanistiche del P.T.C. del Parco siano immediatamente vincolanti per chiunque, siano recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali dei comuni interessati e sostituiscano eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.


La l.r. 30/11/1983, n. 86 “*Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale*” stabilisce all’art 21, al comma 1, lettera b) che l’ente gestore *esprime parere, nei casi previsti dalla legge, agli organi della Regione ed agli enti locali su provvedimenti che riguardino il territorio del parco.*

### Inquadramento generale

Con D.C.R. n. XI/2501 del 28/06/2022 Regione Lombardia ha approvato il nuovo Piano Cave della Città metropolitana di Milano, nel quale non è più presente alcun ambito estrattivo nell’area di intervento. Il previgente Piano Cave della Provincia di Milano, approvato con D.C.R. n. VIII/166/2006, scaduto nel 2019, includeva invece l’area tra gli ambiti territoriali estrattivi, identificandola come ATEg27.


La Ditta Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l. ha svolto attività di estrazione e lavorazione di materiale inerte, presso la cava in virtù dell’Autorizzazione Dirigenziale n. 281/2006, prorogata con A.D. n. 600/2008 e quindi trasferita a Holcim Aggregati Calcestruzzi s.r.l. con A.D. n. 219/2009. Il progetto di recupero ambientale autorizzato risulta approvato con Autorizzazione paesaggistica n. 6/2006, in seguito volturata a Holcim Aggregati Calcestruzzi s.r.l. con Disposizione Dirigenziale n. 20/2009.

L’attività estrattiva presso l’Unità Produttiva di Mediglia è stata sospesa alla fine del 2009, ma nel 2012 la Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l. ha presentato istanza di approvazione del progetto di gestione produttiva ATEg27.



La Provincia di Milano, in data 23/6/2014, ha dato giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del Progetto di Gestione produttiva dell'ATEg27 del Piano cave della Provincia di Milano nel Comune di Mediglia, località Robbiano. La società non ha però dato seguito ad un progetto attuativo, anche se nell'area identificata come ex ATEg27 permane a tutt'oggi l'attività di un impianto di produzione di Calcestruzzo gestito dalla società Colabeton S.p.A.

Di seguito si riporta la tavola allegata allo Studio di Impatto Ambientale con la previsione della situazione della cava al termine dell'attività di coltivazione e il progetto delle opere di recupero ambientale.



### Sviluppo delle fasi procedurali

- In data 11/07/2023, con nota acquisita agli atti dalla Città metropolitana di Milano prot. n. 108254, la Società Rosa Rinnovabili S.r.l. ha presentato istanza volta ad acquisire il Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi degli artt. 23 e 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e degli artt. 4 e 5 della L.R. n. 5/2010, relativo al progetto di un impianto fotovoltaico di tipo floating galleggiante su lago di cava, da realizzarsi nel Comune di Mediglia e delle relative opere di connessione da realizzarsi nei Comuni di Mediglia e Peschiera Borromeo.

- In data 14/7/2023 la Città metropolitana di Milano, con nota prot. n. 110559, ha inviato a tutti gli enti interessati nel procedimento una richiesta di verifica della completezza documentale. Con la suddetta nota sono anche stati elencati le autorizzazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, che confluiscono nel PAUR:

- VIA - Compatibilità ambientale ex art. 23 D.Lgs 152/06
- Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997;
- Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto da fonte rinnovabile e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale ex D.lgs. 387/2003
- Autorizzazione Paesaggistica ex D.Lgs 42/04;
- Piano preliminare di utilizzo terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 24 D.M. 120/2017.

- A seguito di detta richiesta il Parco ha trasmesso in data 11/8/2023 (prot. n. 126124) una nota contenente alcune osservazioni preliminari evidenziando in particolare che:

Vista la cessazione definitiva dell'attività estrattiva, l'area è classificata nel PTC del Parco tra i Territori agricoli di cintura metropolitana (art 25 del PTC) e come Sub zona cave cessate (art. 37 del PTC).

*Nella sub zona cave cessate valgono le seguenti disposizioni:*

*1. Nella sub-zona cave cessate l'ente gestore del parco, d'intesa con i comuni interessati ed in assonanza con gli indirizzi di cui al piano cave, promuove specifici progetti per il recupero ambientale nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 della l.r. 14/1998.*

*[...]*

*3. Per gli specchi d'acqua artificiali, di cui è ammessa l'attrezzatura di uso pubblico, salvo diverse disposizioni del piano di settore:*

*a) il fondale è sagomato in modo che una fascia della larghezza media non inferiore a mt. 3, lungo almeno la metà delle sponde, abbia profondità non superiore a mt. 1 per impianto di vegetazione autoctona acquatica emergente; è consentita l'apertura di strisce o corridoi nella vegetazione per gli usi del pubblico;*

*b) una quota continua, di almeno il 20% del totale delle sponde, sistemata come sopra, resta inaccessibile al pubblico; è vietata l'asportazione della vegetazione, salvo lo sfalcio;*

*c) le sponde, salvo i percorsi e gli accessi per il pubblico od altre esigenze progettuali, sono piantumate con vegetazione autoctona;*

*d) è comunque vietata la navigazione a motore;*

*e) è ammessa la recinzione dell'intero spazio attrezzato, comprese le pertinenze;*

*f) i regolamenti d'uso disciplinano l'accesso del pubblico e dettano le norme di comportamento da osservarsi a tutela dell'ambiente.*

Le disposizioni stabilite dall'art. 37, che prevedono un recupero delle cave cessate con finalità naturalistiche e/o fruttive, rendono incompatibile il progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico galleggiante con le norme del Parco che pertanto è da considerarsi non conforme alle norme del Parco.

Il progetto presentato si configura inoltre come un'evasione dall'obbligo di riassetto delle cave cessate (obbligo che invero ricade non sul richiedente, bensì sulla società che ha effettuato l'attività estrattiva e che è tutt'ora proprietaria dell'area) chiaramente stabilito dalle norme sull'attività estrattiva passate (l.r. n. 18/1982 e l.r. n. 14/1998) e vigente (l.r. n. 20/2021), nonché dal Piano cave della Provincia di Milano 2006 – 2019.

- In data 16/8/2023, la Città metropolitana di Milano, con nota prot. n. 127223, ha inviato alla società una richiesta di documentazione ai fini della completezza documentale;

- Con nota prot. n. 140546 del 15/09/2023 la Società ha dato seguito a detta richiesta, dando anche riscontro alle osservazioni del Parco:

In dettaglio, relativamente alla lettera a), si ribadisce che il progetto tiene conto della distanza minima dalle sponde non inferiore a 20 metri, e dell'esclusione delle aree di lago in cui la profondità idrica sia uguale o inferiore a 3 metri. A tal fine, la zona litorale, quella interessata dalla vegetazione e dagli interventi di recupero a verde già eseguiti, dove si concentrano maggiormente le aree idonee per la deposizione e per la nutrizione (in generale per tutta fauna, ma con particolare riferimento a quella ittica e ornitica) non verrà occupata dall'impianto. Si evidenzia infatti come l'impianto sia stato progettato per occupare l'area meno produttiva del bacino, ossia quella pelagica, lasciando libera la zona di costa, in ottemperanza alla LR 20/2021, dove, grazie alla maggior penetrazione della

luce si innestano tutti quei processi che stanno alla base della catena alimentare, ossia maggior presenza di comunità planctoniche, sviluppo di macrofite acquatiche e quindi maggior risorsa trofica per i pesci. In queste zone litorali si individuano e si creano i rifugi per l'ittiofauna e, solo qui, si rendono disponibili aree per l'ovodeposizione delle specie ittiche litofile e fitofile.

Relativamente alle lettere b), c), d), e), f), si evidenzia che il progetto non risulta confliggente con tali disposizioni. In aggiunta, con il recepimento della Direttiva REDII (D.Lgs. 199/2021), sono considerate idonee le aree per impianti di FER:

- le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

[...]

Ulteriormente le aree di cantiere del progetto in esame sono state poste in corrispondenza della porzione di cava cessata interessata dalla presenza dei vecchi impianti, dove gli interventi di recupero non sono stati ancora eseguiti (cfr. p.to precedente: cap.2 del presente documento).

Come già detto (cfr. cap.2 del presente documento) l'eventuale recupero complessivo della cava dovrà essere oggetto di un progetto che la società proprietaria dell'area, che evidenziamo una volta di più non avere legami societari con la Società Proponente dell'impianto fotovoltaico flottante, dovrà presentare e concordare con il Comune ed il Parco Agricolo Sud Milano attività che potrà considerare nel suo assetto definitivo anche la presenza dei pannelli fotovoltaici che di fatto costituiscono una attività a se stante a carattere strettamente tecnologico non interferente con le aree oggetto di recupero.

- Successivamente, con comunicazione prot. 142438 del 19/09/2023, si è provveduto alla pubblicazione dell'avviso al pubblico, a seguito del quale non sono pervenute osservazioni;

- Pertanto, in data 20/10/2023, la Città metropolitana di Milano, con nota prot. n. 162513, ha indetto la Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. n. 241/1990, come previsto dall'art. 13 c. 1 del DL n. 76/2020 come modificato dall'art. 14 c. 8 del DL n. 13/2023 convertito con L. n. 41/2023;

- Il Parco Agricolo Sud Milano, con nota prot. n. 170851 del 3/11/2023 ha inviato una richiesta di integrazioni documentali in cui si richiedeva:

al fine di valutare la possibile coesistenza dell'impianto fotovoltaico all'interno dell'area di cava recuperata, che sia presentato, in accordo/collaborazione con le proprietà delle aree interessate e dei titolari dell'ultimo provvedimento autorizzativo dell'attività estrattiva, un progetto di recupero complessivo dell'ex ATEg27. Tale progetto, da svilupparsi secondo le indicazioni del Parco e del Comune di Mediglia, dovrà avere un indirizzo naturalistico e/o fruitivo.

- La Città metropolitana di Milano, con note prot. n. 173056 del 7/11/2023 e prot. n. 175228 del 10/11/2023 ha inviato alla società una richiesta di integrazioni documentali;

- Con nota prot. n. 191798 del 6/12/2023 la Società ha dato seguito a detta richiesta di integrazioni documentali;

- In data 15/12/2023 la Città metropolitana di Milano, con nota prot. n. 197222, ha richiesto agli enti interessati una verifica delle integrazioni trasmesse dal richiedente;

- A seguito di detta richiesta, in data 15/1/2024 il Parco, con nota prot. n. 6096, ha evidenziato che:

La documentazione integrativa messa a disposizione del richiedente NON contiene le integrazioni richieste dal Parco, limitandosi ad una breve controdeduzione finalizzata a respingere la richiesta del Parco. Le motivazioni addotte per respingere la richiesta del Parco sono, peraltro, simili nella loro sostanza a quanto già argomentato in risposta ad una simile, per quanto più generica, richiesta avanzata dal Parco nella fase di verifica della completezza documentale.

Le motivazioni e le finalità della richiesta del Parco non sono però state confutate, in particolare per quanto riguarda la necessità di addivenire ad una sistemazione complessiva dell'intero comparto ricadente nell'ex ATEg27 nel quale sia verificata la possibile coesistenza di un impianto produttivo con aree recuperate ad uso naturalistico-fruitivo.

- Anche a seguito della nota del parco, in data 1/2/2024 è stato svolto un incontro informale alla presenza dei richiedenti, del Parco e dei funzionari dei settori interessati della Città metropolitana di Milano che non ha però avuto nessun riscontro progettuale in merito al tema del recupero ambientale dell'ex ATEg27.

- Con comunicazione prot. n. 7968, in data 17/01/2024, la Città metropolitana di Milano ha trasmesso una richiesta di completamento delle integrazioni documentali;

- Con comunicazione prot. n. 28269, in data 19/02/2024, la Società proponente ha trasmesso riscontro alle richieste di integrazioni documentali;

- Infine, in data 22/2/2024 la Città metropolitana di Milano, con nota prot. n. 31659, ha trasmesso la richiesta dei titoli autorizzativi e pareri conclusivi nell'ambito della Conferenza di Servizi facendo anche presente che *l'art.14 c. 8 del DL 13/2023 convertito con L. 41/2023 ha modificato l'articolo 13 c. 1 del DL n. 76 del 2020, disponendo che “(Fino*

al 30 giugno 2024)), in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni: a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea”;

### Disciplina del PTC del Parco nei territori interessati dall'intervento

L'area d'intervento nella cartografia del PTC è indicata come “*area di coltivazione cave*”, disciplinate dall'art. 45 delle norme del PTC del Parco. Il comma 4 di tale articolo però specifica che:

L'indicazione delle cave attive sugli elaborati cartografici del PTC ha efficacia esclusivamente ricognitiva dell'esistenza dell'attività, mentre la consistenza e l'identificazione degli ambiti estrattivi sono quelli risultanti dal piano cave e dai relativi provvedimenti amministrativi.

Pertanto, in considerazione del fatto che l'attività estrattiva nell'area è definitivamente cessata e che l'area non è stata inclusa nel Piano cave vigente della Città metropolitana di Milano (approvato con D.C.R. n. XI/2501 del 28/06/2022) l'intera area di intervento è da considerarsi ricadente all'interno di una “*Sub-zona cave cessate*” disciplinate dall'art. 37 delle norme del PTC del Parco.

Nella sub zona cave cessate valgono le seguenti disposizioni:

1. Nella sub-zona cave cessate l'ente gestore del parco, d'intesa con i comuni interessati ed in assonanza con gli indirizzi di cui al piano cave, promuove specifici progetti per il recupero ambientale nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 della l.r. 14/1998.

[...]

3. Per gli specchi d'acqua artificiali, di cui è ammessa l'attrezzatura di uso pubblico, salvo diverse disposizioni del piano di settore:

a) il fondale è sagomato in modo che una fascia della larghezza media non inferiore a mt. 3, lungo almeno la metà delle sponde, abbia profondità non superiore a mt. 1 per impianto di vegetazione autoctona acquatica emergente; è consentita l'apertura di strisce o corridoi nella vegetazione per gli usi del pubblico;

b) una quota continua, di almeno il 20% del totale delle sponde, sistemata come sopra, resta inaccessibile al pubblico; è vietata l'asportazione della vegetazione, salvo lo sfalcio;

c) le sponde, salvo i percorsi e gli accessi per il pubblico od altre esigenze progettuali, sono piantumate con vegetazione autoctona;

d) è comunque vietata la navigazione a motore;

e) è ammessa la recinzione dell'intero spazio attrezzato, comprese le pertinenze;

f) i regolamenti d'uso disciplinano l'accesso del pubblico e dettano le norme di comportamento da osservarsi a tutela dell'ambiente.

L'area d'intervento è altresì interamente compresa nei “*territori agricoli di cintura metropolitana*” disciplinati dall'art. 25 delle norme del PTC del Parco e in quanto tali destinati “all'esercizio ed alla conservazione delle funzioni agricole - produttive, assunte quale settore strategico primario per la caratterizzazione e la qualificazione del parco”. Relativamente ai territori di cui al presente articolo, il comma 2 lettera a) specifica che “devono essere conservate nella loro integrità e compattezza le aree agricole, favorendone l'accorpamento e il consolidamento ed evitando quindi che interventi per nuove infrastrutture, impianti tecnologici, opere pubbliche e nuova edificazione comportino la frammentazione o la marginalizzazione di porzioni di territorio di rilevante interesse ai fini dell'esercizio delle attività agricole o della fruizione sociale del parco”.

Anche l'elettrodotto interrato di connessione dell'impianto alla rete elettrica interferisce con le medesime zone e territori del PTC del Parco sopracitate.

### Descrizione dell'intervento

Il progetto consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico flottante di potenza pari a 18'019,88 kWp realizzato su lago di cava nel Comune di Mediglia (MI).

L'area interessata dall'impianto fotovoltaico flottante consiste in un bacino artificiale formatosi, a partire dagli anni 60' - 70', come conseguenza delle attività estrattive di sabbia e ghiaia svolte dalla società Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l., che detiene la disponibilità delle aree. La proponente ha acquisito diritto di superficie e servitù delle aree suddette al fine di realizzare l'impianto fotovoltaico flottante.

La caratteristica galleggiante dell'impianto fotovoltaico si determina grazie all'impiego di un sistema a zattere

interconnesse meccanicamente tra di loro attraverso un reticolo di passerelle calpestabili. Le zattere ospitano un sistema a falde inclinate di 12°, con orientamento simmetrico Est-Ovest, su cui sono installati i moduli fotovoltaici.

L'energia generata dai moduli fotovoltaici verrà convertita in corrente alternata dagli inverter di impianto e successivamente convogliata alle cabine di trasformazione BT/MT, nella quale l'energia elettrica sarà elevata ad un livello di tensione compatibile con l'immissione nella rete di distribuzione.

L'impianto fotovoltaico sarà connesso alla rete elettrica nazionale per una potenza elettrica in immissione pari 13'475,00 kW. Lo schema di collegamento alla rete di distribuzione prevede la realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT PESCHIERA BORROMEO.

La progettazione dell'impianto è stata eseguita considerando i seguenti criteri di carattere generale per garantire la coerenza con le disposizioni dell'art. 28, comma. 13 della L.R. 8 novembre 2021, n. 20:

- Mantenere una distanza di 20 m dalla battigia nelle condizioni di quota media del periodo di osservazione;
- Mantenere l'indice di copertura dello specchio d'acqua inferiore al 50 % della superficie complessiva a disposizione;
- installazioni in zone con profondità di almeno 3 metri;

La vita utile prevista del presente impianto fotovoltaico è stimata in 30 anni. Al termine di questa vita utile si procederà:

- allo smantellamento dell'impianto;
- in alternativa, al suo potenziamento in base alle nuove tecnologie che verranno presumibilmente sviluppate.

L'impianto FV ha la capacità di generare energia elettrica dai Moduli FV: ogni singolo Modulo FV trasforma l'irraggiamento solare in energia elettrica, generata in forma di corrente continua.

I pannelli FV sono posizionati su strutture flottanti dedicate, inclinati in modo da massimizzare l'irraggiamento dal quale è investito il pannello lungo l'arco dell'anno, e collegati elettricamente in serie a formare una "stringa" di moduli.

Sempre rimanendo nella sezione flottante, l'energia prodotta dai moduli FV è raggruppata tramite collegamenti in cavo corrente continua e successivamente immessa negli inverter di stringa che sono in grado di trasformare l'energia elettrica da corrente continua (CC) a corrente alternata (CA) in Bassa Tensione (BT).

L'energia disponibile in corrente alternata BT verrà quindi trasformata dal trasformatore in Media Tensione (MT). L'energia disponibile in corrente alternata MT verrà portata alla cabina di consegna su terra ferma, tramite collegamenti (cavi MT) che saranno sia nella parte flottante che sulla terra ferma, dove verrà resa disponibile sul Punto di Connessione (POD) per l'immissione in Rete di Enel Distribuzione. A monte del Punto di Connessione, ci sarà il Piano Tecnico delle Opere di connessione (PTO).

Vista la natura dell'impianto flottante (il cui elemento base è fatto da una zattera composta da 18 oppure 8 moduli), il layout di impianto è stato concepito diviso 10 blocchi o sottocampi, di cui 9 composti da 192 zattere e 1 da 120 zattere, per un totale di 1848 zattere e 33'064 moduli.


I blocchi da 192 zattere sono composti da 8 moduli e 8 inverter di stringa da 175 kW, con una cabina di trasformazione MT/BT con trasformatore da 1600 kVA. Il blocco da 120 zattere è invece composto da 5 moduli e 5 inverter di stringa da 175 kW, con una cabina di trasformazione MT/BT con trasformatore da 1600 kVA.

All'interno dei confini dell'impianto FV è prevista complessivamente l'installazione di 10 cabine di trasformazione MT/BT, posizionate anch'esse su strutture galleggianti.

Per l'impianto FV in oggetto si prevede l'utilizzo di inverter di stringa, posizionati direttamente in campo, a ciascuno dei quali saranno collegate fino ad un massimo di 16 stringhe di moduli FV.

I moduli fotovoltaici, realizzati con tecnologia bifacciale ed in silicio mono-cristallino ad elevata efficienza, saranno collegati elettricamente in serie a formare stringhe da 27 e 22 moduli e posizionati su zattere che ospitano un sistema a falde inclinate di 12°.

Il layout dell'impianto fotovoltaico flottante è stato definito, al fine di ottimizzare lo sfruttamento della radiazione solare incidente e conseguentemente massimizzare la produzione energetica dell'impianto.



La linea elettrica di trasmissione dell'energia generata tra i campi FV e l'esistente Cabina Primaria di Peschiera Borromeo sarà costituita da un elettrodotto interrato esercito in Media Tensione. Il percorso del sovra-menzionato elettrodotto in MT si sviluppa per una lunghezza complessiva pari a circa 2,2 km, ed è stato studiato al fine di adeguarne il percorso a quello delle sedi stradali pre-esistenti, evitando ove possibile gli attraversamenti di terreni agricoli.

Il percorso dei cavidotti individuato risulta soggetto alle seguenti interferenze:

- Attraversamento canale sotterraneo in 4 punti;
- Attraversamento 2 fossi irrigui;
- Attraversamento Strada Provinciale SP 415;
- Attraversamento di 2 rotonde;
- Attraversamento strada comunale.

All'interno di ciascun campo saranno ubicate le cabine di trasformazione, realizzate in soluzioni containerizzate, aventi lo scopo di ricevere la potenza elettrica in corrente alternata BT proveniente dagli inverter di stringa ubicati in campo, e innalzarne il livello di tensione da BT a MT (da 800 V a 15 kV), collegarsi alla rete di distribuzione MT del campo al fine di veicolare l'energia generata verso la cabina di consegna.

Le cabine saranno situate in posizione baricentrica rispetto agli inverter di stringa ad essa afferenti, al fine di minimizzare la lunghezza dei cavidotti e posate su strutture galleggianti tali da garantirne la stabilità, e nelle quali saranno predisposti gli opportuni cavedi e tubazioni per il passaggio dei cavi di potenza e segnale, nonché la vasca di raccolta dell'olio del trasformatore. La cabina è costituita da elementi prefabbricati di tipo containerizzato realizzati in acciaio galvanizzato a caldo e costruiti per garantire una protezione dagli agenti atmosferici.



La cabina di consegna è costituita essenzialmente dal box prefabbricato con 2 vani, conforme alla normativa Enel DG 2061 Ed. 09 con dimensioni esterne m. 11,27 x 2,5 x 2,66.



### Interventi di mitigazione e recupero ambientale

Sono previste due finalità principali di intervento, largamente coincidenti sul piano pratico:

- interventi a carattere naturalistico;
- interventi a carattere paesaggistico e funzionale (mitigazione visiva).

Per tutti gli interventi è previsto l'utilizzo di specie afferenti alla serie del quercio-carpinetto e del Salice-pioppeto. Gli interventi proposti tengono conto delle opere a verde già realizzate ai fini del recupero del bacino di cava. Gli interventi proposti sono volti ad una loro valorizzazione e implementazione in corrispondenza delle zone in cui, i rilievi eseguiti in campo, hanno evidenziato una possibile "visibilità" dei pannelli fotovoltaici.

Le esigenze di mitigazione visiva e di riqualificazione ambientale portano ad individuare alcuni schemi tipologici di vegetazione, da utilizzare a seconda delle situazioni. Tali schemi si possono riassumere nelle seguenti tipologie:


- Filari arboreo-arbustivi
- Aree boscate
- Implementazione della vegetazione spondale
- Interventi di valorizzazione forestale
- Interventi pro ittiofauna

*Filari arboreo-arbustivi*: questa tipologia viene proposta principalmente in prossimità della recinzione del bacino, nelle situazioni in cui è stata rilevata una bassa densità di impianto e, quindi, una più alta “visibilità” dell’impianto proposto. In associazione alle siepi è previsto l’affiancamento di filari, al fine di creare dei filari arboreo-arbustivi. Nel progetto del verde proposto i filari sono previsti, in affiancamento alle siepi, principalmente in adiacenza della viabilità che corre in prossimità del perimetro del bacino sul lato ovest. Mentre sul lato a nord l’intervento riguarda la schermatura visiva della nuova cabina elettrica.

*Aree e macchie boscate*: le principali macchie boscate proposte nel progetto in esame sono proposte in corrispondenza delle aree ad oggi meno equipaggiate dal punto di vista vegetazionale, in prossimità del bacino di cava, all’interno della recinzione.

*Implementazione della vegetazione spondale*: nelle situazioni in cui la morfologia spondale lo permette, verrà ulteriormente implementata, la vegetazione spondale già presente a seguito degli interventi di recupero ambientale già effettuati, a seconda dell’ambiente lacustre prevalente: nella zona stagnante, con acqua sempre presente verrà instaurato il lamineto, mentre nella zona di transizione tra ambiente acquatico e terrestre, (fascia di fluttuazione della falda freatica stagionale) verrà invece impiantato il fragmiteto. Il lamineto è dominato da *Nymphaea alba* e *Nuphar luteum*, e caratterizza la zona stagnale. Il lamineto oltre alle specie citate comprende *Utricularia vulgaris*, *Hottonia palustris*, *Sagittaria sagittifolia*. Il fragmiteto è la tipologia erbacea che prevale nelle aree di fluttuazione media della falda. La specie dominante è *Phragmites australis*.

*Interventi di valorizzazione forestale*: di seguito si riportano gli interventi proposti al fine di aumentare la diversificazione delle formazioni vegetazionali attualmente presenti in corrispondenza del perimetro del bacino di cava. Per quanto riguarda gli ambienti forestali, si propone la rimozione delle specie alloctone, con l’accorgimento di lasciare in piedi le piante che presentano cavità, nidi di picchio, fessurazioni e scortecciamenti. La rimozione di specie alloctone può permettere la creazione di piccole zone aperte all’interno del bosco che favoriscono la presenza di diverse specie di Chiroteri. Non verranno rimossi dal bosco alberi e rami morti caduti a terra o ancora in piedi se non nel caso che costituiscano seri pericoli per le persone. Verrà favorita la rinnovazione spontanea delle specie forestali



autoctone con interventi selvicolturali appositi (ad esempio disetaneizzazione). Gli interventi selvicolturali saranno inoltre volti allo sviluppo del sottobosco.

*Interventi pro ittiofauna:* Il bacino di cava, oggetto di analisi, trattandosi di un bacino artificiale, presenta una bassa diversificazione sia lungo il bordo, sia in termini di diversificazione dei fondali. Per tale ragione, così come per altro evidenziato dalle analisi idrobiologiche eseguite, vengono previsti degli interventi volti a migliorare le condizioni ecosistemiche acquatiche del bacino. Ad oggi sono presenti pochi siti di rifugio rappresentati unicamente dalle zone ad elevata profondità del lago, le rive risultano scoscese talvolta verticali; la stessa fascia vegetata periferiale ed il canneto risulta in sofferenza anche a causa dell'abbassamento del livello della falda e quindi dello specchio d'acqua stesso. L'intervento proposto riguarderà la posa di legnaie/fascine sul fondale del bacino. Le legnaie rappresentano delle ottime zone di rifugio e di deposizione per diverse specie ittiche. In relazione alle caratteristiche dello specchio d'acqua, si interverrà posizionando n. 4 gruppi di fascine. Le aree per la posa sono state individuate in relazione alle curve di profondità dei due bacini e riguarderanno il lato sud ed ovest del bacino.

Il quadro economico allegato al Progetto Definitivo prevede un costo complessivo dell'opera pari a Euro 17.609.153,26 e un costo dei lavori pari a Euro 16.920.012,03 (Imposte e IVA incluse) a fronte di un costo per opere di mitigazione è pari a Euro 20.620,39, che rappresenta il 1,17 % del costo complessivo e il 1,22 % del costo dei lavori.

### Considerazioni ulteriori e conclusive

Sin dall'avvio della procedura PAUR relativa al presente progetto il Parco ha evidenziato il tema della conformità del progetto rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco (approvato con d.g.r. n. 7/818/2000) e il tema del recupero della cava cessata, in considerazione del fatto che l'area di intervento è classificata nel PTC del Parco tra i *Territori agricoli di cintura metropolitana* (art 25 del PTC) e come *Sub zona cave cessate* (art. 37 del PTC).

L'art 37 in particolare stabilisce che:

*Nella sub zona cave cessate valgono le seguenti disposizioni:*

*1. Nella sub-zona cave cessate l'ente gestore del parco, d'intesa con i comuni interessati ed in assonanza con gli indirizzi di cui al piano cave, promuove specifici progetti per il recupero ambientale nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 della l.r. 14/1998.*

*[...]*

*3. Per gli specchi d'acqua artificiali, di cui è ammessa l'attrezzatura di uso pubblico, salvo diverse disposizioni del piano di settore:*

*a) il fondale è sagomato in modo che una fascia della larghezza media non inferiore a mt. 3, lungo almeno la metà delle sponde, abbia profondità non superiore a mt. 1 per impianto di vegetazione autoctona acquatica emergente; è consentita l'apertura di strisce o corridoi nella vegetazione per gli usi del pubblico;*

*b) una quota continua, di almeno il 20% del totale delle sponde, sistemata come sopra, resta inaccessibile al pubblico; è vietata l'asportazione della vegetazione, salvo lo sfalcio;*

*c) le sponde, salvo i percorsi e gli accessi per il pubblico od altre esigenze progettuali, sono piantumate con vegetazione autoctona;*

*d) è comunque vietata la navigazione a motore;*

*e) è ammessa la recinzione dell'intero spazio attrezzato, comprese le pertinenze;*

*f) i regolamenti d'uso disciplinano l'accesso del pubblico e dettano le norme di comportamento da osservarsi a tutela dell'ambiente.*

Le osservazioni del Parco trasmesse in data 11/8/2023 (prot. n. 126124) sopracitate evidenziavano queste problematiche:

Si deve considerare inoltre che l'area come sopra evidenziato era inserita nel Piano cave della Provincia di Milano vigente nel periodo 2006 -2019 e l'attività estrattiva è proseguita fino al 2009.

Nonostante la società titolare dell'ambito avesse presentato un Progetto di gestione produttiva che è stato sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale e che ha avuto un esito positivo (limitatamente all'attività estrattiva prevista), non è mai stata richiesta l'approvazione di detto progetto di gestione produttiva e pertanto l'attività estrattiva si è susseguentemente interrotta.

La società non sembra avere nemmeno mostrato interesse per lo sfruttamento ulteriore dell'ambito ai fini estrattivi, tant'è che l'ambito non è stato ricompreso nel nuovo Piano cave, entrato in vigore nel 2022, precludendo così ogni ulteriore sfruttamento dell'ambito ai fini estrattivi.

Alla cessazione, ormai definitiva, dell'attività estrattiva non ha fatto seguito il riassetto ambientale dell'area, né, tanto meno, la dismissione degli impianti di cava presenti nell'ambito.

Tale riassetto ambientale è però un obbligo di legge stabilito dalla l.r. n. 18/1982, "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava", vigente all'epoca dell'autorizzazione all'attività estrattiva (artt. 12, 15 e 23), ripreso e rafforzato dalla successiva legge, l.r. n. 14/1998 "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava", vigente fino al 2021 e quindi vigente al momento della cessazione dell'attività estrattiva (artt. 14, 15 e 21).

La nota in questione affermava pertanto che:

Le disposizioni stabilite dall'art. 37, che prevedono un recupero delle cave cessate con finalità naturalistiche e/o fruttive, rendono incompatibile il progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico galleggiante con le norme del Parco che pertanto è da considerarsi non conforme alle norme del Parco.

Il progetto presentato si configura inoltre come un'evasione dall'obbligo di riassetto delle cave cessate (obbligo che invero ricade non sul richiedente, bensì sulla società che ha effettuato l'attività estrattiva e che è tutt'ora proprietaria dell'area) chiaramente stabilito dalle norme sull'attività estrattiva passate (l.r. n. 18/1982 e l.r. n. 14/1998) e vigente (l.r. n. 20/2021), nonché dal Piano cave della Provincia di Milano 2006 – 2019.

Sin dall'avvio della procedura PAUR, pertanto il Parco ha messo in evidenza il tema del recupero ambientale della cave ai sensi di quanto disposto dalla normativa in materia di attività estrattiva, nonché dal proprio PTC, non con intenti ostativi nei confronti del progetto presentato, ma con la finalità di coinvolgere i soggetti interessati in un progetto che rappresentasse un'occasione di riqualificazione dell'intera area di cava e che avesse finalità naturalistiche e/o fruttivo, cioè che aumentasse il valore ecologico dell'area e la restituisse all'uso pubblico.

A questa prima nota del Parco il proponente ha dato riscontro con nota prot. n. 140546 del 15/09/2023 contro deducendo alle osservazioni del Parco:

Si richiama la Legge Regionale n.20/2021, dove all' Articolo 28 comma 13 sono specificati i parametri per il corretto inserimento, nonché progettazione, degli impianti fotovoltaici flottanti nei laghi di cava cessata.

In dettaglio, relativamente alla lettera a), si ribadisce che il progetto tiene conto della distanza minima dalle sponde non inferiore a 20 metri, e dell'esclusione delle aree di lago in cui la profondità idrica sia uguale o inferiore a 3 metri. A tal fine, la zona litorale, quella interessata dalla vegetazione e dagli interventi di recupero a verde già eseguiti, dove si concentrano maggiormente le aree idonee per la deposizione e per la nutrizione (in generale per tutta fauna, ma con particolare riferimento a quella ittica e ornitica) non verrà occupata dall'impianto. Si evidenzia infatti come l'impianto sia stato progettato per occupare l'area meno produttiva del bacino, ossia quella pelagica, lasciando libera la zona di costa, in ottemperanza alla LR 20/2021, dove, grazie alla maggior penetrazione della luce si innestano tutti quei processi che stanno alla base della catena alimentare, ossia maggior presenza di comunità planctoniche, sviluppo di macrofite acquatiche e quindi maggior risorsa trofica per i pesci. In queste zone litorali si individuano e si creano i rifugi per l'ittiofauna e, solo qui, si rendono disponibili aree per l'ovodeposizione delle specie ittiche litofile e fitofile.

Relativamente alle lettere b), c), d), e), f), si evidenzia che il progetto non risulta confliggente con tali disposizioni.

In aggiunta, con il recepimento della Direttiva REDII (D.Lgs. 199/2021), sono considerate idonee le aree per impianti di FER:

- le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento ;

tale assunzione risulta poi confermata dai successivi atti quali il Decreto Energia (DL 17/2022) e la Legge 21 aprile 2023, n. 41, di conversione con modificazioni del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del 'Piano nazionale di ripresa e resilienza' ('Pnrr') e del 'Piano nazionale degli investimenti complementari al 'Pnrr' ('Pnc'), nonché per l'attuazione delle Politiche di coesione e della Politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative".

Il provvedimento introduce, nuove disposizioni di semplificazione per la diffusione di impianti alimentati da fonti rinnovabili; si tratta di misure per rendere più semplice e snello l'iter di installazione di impianti fotovoltaici in:

- aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale in discariche e cave non più soggette a sfruttamento;
- riduzione della fascia di rispetto (da beni o aree sottoposte a vincoli paesaggistici) per l'installazione di impianti eolici e fotovoltaici;

- procedimento autorizzatorio unico per impianti a fonti rinnovabili che dovrà concludersi entro 150 giorni dalla ricezione dell'istanza di avvio del procedimento, con un provvedimento di autorizzazione che comprenda anche la valutazione di impatto ambientale (VIA), ove occorrente. Il coinvolgimento del Ministero della cultura riguarda il procedimento autorizzatorio solo con riferimento a progetti, non soggetti a VIA, localizzati in aree sottoposte a tutela.

Ulteriormente le aree di cantiere del progetto in esame sono state poste in corrispondenza della porzione di cava cessata interessata dalla presenza dei vecchi impianti, dove gli interventi di recupero non sono stati ancora eseguiti (cfr. p.to precedente: cap.2 del presente documento).

Come già detto (cfr. cap.2 del presente documento) l'eventuale recupero complessivo della cava dovrà essere oggetto di un progetto che la società proprietaria dell'area, che evidenziamo una volta di più non avere legami societari con la Società Proponente dell'impianto fotovoltaico flottante, dovrà presentare e concordare con il Comune ed il Parco Agricolo Sud Milano attività che potrà considerare nel suo assetto definitivo anche la presenza dei pannelli fotovoltaici che di fatto costituiscono una attività a se stante a carattere strettamente tecnologico non interferente con le aree oggetto di recupero.

La nota sopra riportata, come si vede, si limita ad una mera controdeduzione, senza introdurre nuovi elementi e soprattutto senza introdurre alcun elemento che vada nella direzione di un recupero ambientale dell'area. Il richiamo

all'art 28, comma 13 della l.r. 20/2021, poi, parte da un'interpretazione fuorviante della norma che recita:

Nei laghi di cava cessata sono istruibili, ai sensi del Programma energetico ambientale regionale, progetti di impianti fotovoltaici flottanti, interessanti una superficie massima del 50 per cento dello specchio d'acqua, mantenendo una distanza minima del perimetro dell'impianto non inferiore a 20 metri dalle sponde ed escludendo le aree in cui la profondità idrica sia uguale o inferiore ai 3 metri, da realizzare in modo tale da non impedire gli ulteriori utilizzi dei laghi di cava in condizioni di sicurezza, a fronte della assunzione, nel progetto di impianto interessato, degli accorgimenti idonei a garantire un adeguato inserimento ambientale e paesaggistico, da valutare nell'ambito delle procedure abilitative previste ai sensi del d.lgs. 387/2003 e del d.lgs. 28/2011, ferme restando le prescritte valutazioni paesaggistiche e ambientali.

La norma citata quindi si limita a dettare le prescrizioni che questo tipo di impianti devono rispettare ai fini della loro istruibilità, ferme restando le prescritte valutazioni paesaggistiche e ambientali. Pertanto non è affatto superato quanto stabilito dal PTC del Parco.

Inoltre, la pretesa che la società proponente sia incompetente rispetto al recupero dell'ambito di cava non è del tutto esatta. Il proponente all'atto di presentare il progetto conosceva l'area d'intervento, i vincoli presenti di essa derivanti dall'essere inserita in un parco regionale e dall'essere una cava cessata e conosceva la normativa in materia di recupero delle cave cessate.

Infine sebbene, come affermato, non vi sono legami societari tra il proponente e il proprietario dell'area, vi sono però tra di essi dei legami contrattuali, che portano entrambe quantomeno a condividere il rispetto degli obblighi gravanti su dette aree.

Sulla base di queste considerazioni il Parco, con nota prot. n. 170851 del 3/11/2023, ha trasmesso una richiesta di documentazione integrativa nella sostanza ribadendo e precisando quanto già richiesto:

[...] Ciò che rileva è l'obbligo di riassetto della cava cessata, intendendo con ciò, nel caso specifico, tutto il territorio compreso entro i confini dell'ex-ATEg27, così come definiti nel Piano Cave della Provincia di Milano (2006 – 2019).

Tale porzione di territorio comprende il bacino lacustre, le sponde, le aree terrestri non compromesse, così come le aree più compromesse (ex aree impianti, di stoccaggio, viabilità interna, ecc). Un progetto di recupero a fini produttivi di una parte di tale territorio, a prescindere dalla conformità o meno al PTC del Parco non può eludere il problema del riassetto complessivo dell'area di cava.

Ciò premesso si richiede, al fine di valutare la possibile coesistenza dell'impianto fotovoltaico all'interno dell'area di cava recuperata, che sia presentato, in accordo/collaborazione con le proprietà delle aree interessate e dei titolari dell'ultimo provvedimento autorizzativo dell'attività estrattiva, un progetto di recupero complessivo dell'ex ATEg27. Tale progetto, da svilupparsi secondo le indicazioni del Parco e del Comune di Mediglia, dovrà avere un indirizzo naturalistico e/o fruitivo.

Si tratta di una richiesta che non è ostativa alla realizzazione dell'impianto in quanto tale, ma chiede che il progetto sia inserito all'interno di un più ampio (e dovuto) progetto di recupero dell'intero ambito di cava, progetto che dovrebbe specificatamente dimostrare la convivenza di un impianto produttivo quale quello proposto, con il recupero a fini naturalistici e fruitivi dell'intero ambito di cava.

In data 6/12/2023 (prot. n. 191798) la Società trasmesso le integrazioni documentali richieste, limitandosi ancora a contro dedurre a quanto richiesto dal Parco:

Come già ricordato in sede di completezza documentale gli eventuali ulteriori recuperi (oltre agli interventi mitigativi e compensativi proposti in correlazione all'impianto fotovoltaico in esame), in particolare per l'area impianti e le aree contermini, potranno essere oggetto di un progetto ad hoc da concordare da parte di Holcim Aggregati Calcestruzzi (società proprietaria dell'area che ricordiamo non avere legami societari con la Scrivente), con il Comune ed il Parco Agricolo Sud Milano, che esulano dall'attuale richiesta di intervento.

Si ricorda ulteriormente come i pannelli fotovoltaici andranno ad occupare le porzioni centrali del bacino di cava, non interferendo quindi con le porzioni di bacino più importanti per alcuni uccelli e anfibi (es. per l'ovodeposizione o come area trofica) o per i pesci (in quanto rappresentano le aree più produttive e ricche di rifugi), rappresentate dalle zone litoranee. Tali zone non saranno minimamente interessate dalla presenza dei moduli fotovoltaici.

In tal senso le opere di progetto non interferiscono con gli interventi di rinaturalizzazione già eseguiti, così come non interferiranno con eventuali ulteriori interventi di recupero che dovessero essere realizzati in corrispondenza delle sponde o nelle aree ad esse immediatamente limitrofe, così come nelle rimanenti aree dell'ex ATEg27 non interessate dall'intervento oggetto della presente procedura.

Infine, si ricorda come gli interventi proposti a fini mitigativi e compensativi all'interno della presente progettualità, si sono basati sulle indicazioni del PTC del PASM, sulle indicazioni derivate dal progetto di recupero (approvato e realizzato) per la porzione nord del bacino di cava, in ordine all'impiego di sole specie autoctone e, di specie afferenti la vegetazione potenziale delle aree di progetto (salice pioppeto e quercio carpineto). Gli

interventi a verde proposti si sono quindi prefissati lo scopo di aumentare la valenza ecologica delle aree in esame, attraverso interventi di miglioramento forestale, contenimento della presenza di esotiche ed aumento di nicchie ecologiche (anche per l'ittiofauna). Quindi gli interventi di mitigazione proposti nel progetto sono già volti al recupero naturalistico del lago di cava.

A riprova della possibile coesistenza tra l'installazione dell'impianto flottante in progetto e la fruizione naturalistica del bacino di cava si rimanda a quanto riportato nella Relazione "VIA2\_REL27\_Casi Studio Monitoraggi Fotovoltaici".

Va precisato che gli uffici del Parco non hanno dato nessuna indicazione in merito alla progettazione degli interventi mitigativi in quanto non vi è stata nessuna interlocuzione con il Parco, che in diversi casi gli interventi di mitigazione prevedono l'uso di piante non autoctone del Parco Agricolo Sud Milano, che la *riprova della possibile coesistenza tra l'installazione dell'impianto flottante in progetto e la fruizione naturalistica del bacino*, può essere data solo da un progetto che preveda tale fruizione, progetto che è del tutto assente.

Con con nota prot. n. 6096 del 15/1/2024 il Parco ha evidenziato che la documentazione integrativa messa a disposizione del richiedente non conteneva le integrazioni richieste.

Occorre sottolineare alcuni altri aspetti:

- la realizzazione dell'impianto in progetto, che prevede una concessione trentennale, creerebbe all'interno di un'area classificata come *sub zona cave cessate* (art. 37 del PTC del Parco) una zona industriale adiacente ad una seconda zona industriale dismessa e non recuperata.

- a fronte di un impegno economico considerevole per la realizzazione dell'impianto e delle opere connesse l'intervento si caratterizza per destinare alle opere di mitigazione una cifra risibile, di poco superiore al 1 % del costo complessivo dell'intervento e addirittura nulla per opere di compensazione.

- le numerose fasi in cui si articola un procedimento PAUR, soprattutto considerando i diversi momenti in cui il Parco ha posto il tema del recupero ambientale dell'ambito di cava cessata avrebbero consentito al richiedente di provare a mettere in atto delle interlocuzioni con il Parco sul tema del recupero. Queste interlocuzioni sono invece mancate, in quanto il richiedente non ha mai voluto sviluppare il tema del recupero ambientale, limitandosi ad una serie di controdeduzioni di assoluta chiusura rispetto al tema posto.

Pertanto, valutata la documentazione progettuale in relazione agli impatti ambientali e considerata l'assenza di interventi di recupero ambientale, si propone di esprimere parere non favorevole in merito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al Progetto di un impianto fotovoltaico di tipo floating galleggiante su lago di cava, denominato "Mediglia" di potenza pari a 18,02 MWp da realizzarsi nel Comune di Mediglia e delle relative opere di connessione da realizzarsi nei Comuni di Mediglia e Peschiera Borromeo.

Tale parere non favorevole potrà essere superato presentando, di concerto con la proprietà dell'area, un progetto di recupero della cava cessata ex ATEg27 da concordare, con il Comune ed il Parco Agricolo Sud Milano. Dovranno inoltre essere rivisti gli interventi di mitigazione utilizzando esclusivamente specie arboree e arbustive certificate e provenienti da seme, presenti nell'elenco delle specie autoctone del Parco di cui all'Allegato 1 della Disposizione Dirigenziale del Parco Agricolo Sud Milano, R.G. n. 1455/2010 del 09/02/2010. Il progetto di mitigazione dovrà essere corretto eliminando la previsione di utilizzo di specie non autoctone del Parco.

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio alto dalla tabella contenuta nel paragrafo 2.3.5 "Attività a rischio corruzione: mappatura dei processi, identificazione e valutazione del rischio" del PIAO.

Data 27/03/2024

Il Direttore *ad interim* del Settore Parco Agricolo Sud Milano  
Dott. Emilio De Vita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:****IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

Vista la L. 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;

Visto il d.lgs. 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137” e s.m.i.;

Vista la l.r. 30/11/1983, n. 86 “Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale” e s.m.i.;

Vista la l.r. 23/04/1990, n. 24 “Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana Parco Agricolo Sud Milano” ora confluita nella l.r. 16/07/2007, n. 16 “Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi”, in particolare gli artt. 156 e seguenti del capo XX che disciplinano i territori del Parco Agricolo Sud Milano;

Vista la l.r. 13/12/2022, n. 29 “Modifiche al Titolo I, Capo XX, Sezione I, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi), recante la disciplina del Parco Agricolo Sud Milano”;

Vista la l.r. 11/03/2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i.;

Vista la d.g.r. 03/08/2000, n. 7/818 “Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale Agricolo Sud Milano (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni)”;

Richiamato l’art. 1 comma 47 della L n. 56 del 2014, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana che all’art. 37 comma 2) dispone: “La Città metropolitana esercita, inoltre, la funzione di ente gestore del Parco Agricolo Sud”

Vista la relazione tecnica che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore ad interim del Settore Parco Agricolo Sud Milano;

Visti:

- il d.lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- la legge 07/04/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente;
- il Regolamento del Parco Agricolo Sud Milano, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 10/12/1991
- gli atti di programmazione finanziaria dell’Ente (DUP e Bilancio di previsione) e di gestione (PEG e PIAO);

Considerato che il presente atto non ha riflessi finanziari e che pertanto non necessita, sotto tale profilo, del parere ex art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ad interim del Settore Parco Agricolo Sud Milano in data 27/03/2024, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Udito l’intervento dei Consiglieri;

con voti favorevoli 7 , contrari , astenuti , espressi nei modi legge;

## DELIBERA

- 1) di prendere atto dei contenuti della Relazione tecnica del Direttore ad interim del Settore Parco Agricolo Sud Milano, parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di esprimere parere **non favorevole** in merito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al Progetto di un impianto fotovoltaico di tipo floating galleggiante su lago di cava, denominato "Mediglia" di potenza pari a 18,02 MWp da realizzarsi nel Comune di Mediglia e delle relative opere di connessione da realizzarsi nei Comuni di Mediglia e Peschiera Borromeo.

Tale parere non favorevole potrà essere superato presentando, di concerto con la proprietà dell'area, un progetto di recupero della cava cessata ex ATEg27 da concordare, con il Comune ed il Parco Agricolo Sud Milano. Dovranno inoltre essere rivisti gli interventi di mitigazione utilizzando esclusivamente specie arboree e arbustive certificate e provenienti da seme, presenti nell'elenco delle specie autoctone del Parco di cui all'Allegato 1 della Disposizione Dirigenziale del Parco Agricolo Sud Milano, R.G. n. 1455/2010 del 09/02/2010. Il progetto di mitigazione dovrà essere corretto eliminando la previsione di utilizzo di specie non autoctone del Parco.

- 3) di demandare al Direttore ad interim del Settore Parco Agricolo Sud Milano l'adozione di tutti gli atti di gestione necessari e conseguenti il presente provvedimento, nei limiti di quanto deliberato;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione non richiede la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013;
- 6) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio alto dalla tabella contenuta nel paragrafo 2.3.5 "*Attività a rischio corruzione: mappatura dei processi, identificazione e valutazione del rischio*" del PIAO.

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'ente;
- visto l'art. 134 – IV comma – del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli 7 , contrari , astenuti , espressi nei modi legge.



**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA**

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/00)

IL DIRETTORE

Dott. Emilio De Vita (*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005*)  
27/03/2024

**SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/00 E DELL'ART. 11, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI)

IL DIRETTORE

Dott. Emilio De Vita (*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005*)  
27/03/2024

**VISTO DEL DIRETTORE DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL TESTO UNIFICATO DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI)

IL DIRETTORE

Dott. Emilio De Vita (*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005*) 27-/-/2024

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole

Contrario

IL DIRETTORE AREA  
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

Daniele Del Ben

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs.82/2005)*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Antonio Sebastiano Purcaro

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005)*

**PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 32, c.1, L. 18/06/2009, n. 69.

Milano, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Antonio Sebastiano Purcaro

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs.82/2005)*

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano come disposto dall'art. 32, L. 69/2009.

Milano, li \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del d.lgs. 267/2000.

per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del d.lgs. 267/2000.

Milano,

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Antonio Sebastiano Purcaro

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs.82/2005)*

**ESECUZIONE**

La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a :

.....

Milano, li \_\_\_\_\_

**IL DIRETTORE del SETTORE  
PARCO AGRICOLO SUD MILANO**